



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 34 DEL 27.12.2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 L.P. 29 DICEMBRE 1963, N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 1963 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 1977, N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE

L'anno Duemiladiciotto, addì Ventisette, del mese di Dicembre, alle ore 20:30, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COVA DENNIS	Presente	TOMASELLI FRANCESCA	Presente
AMBROSI ELISABETTA	Presente	TOMASELLI MARCO	Presente
BORTOLAMEOLLI MATTEO	Presente	ZALLA FRANCO	Presente
FEZZI FERNANDO	Presente		
GALLINA MARCELLO	Presente		
MOLIGNONI ERNESTO	Presente		
PANGRAZZI ENNIO	Presente		
PEDERGNANA LORENZO	Presente		

Presenti: n. 11

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cova Dennis, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 1 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
- ai sensi di quanto disposto dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

Dato atto che:

- è comunque fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pellizzano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Rilevato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Dato atto che:

- con propria precedente deliberazione n. 32 dd. 30 ottobre 2017, che qui integralmente si richiama condividendo le motivazioni, il Consiglio comunale ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;
- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19);

Evidenziata, alla luce di quanto sopra, la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la circolare del 29.11.2018 con la quale il Consorzio dei Comuni ha chiarito le modalità dell'adempimento a cui l'ente locale è tenuto specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 175/2016 d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la nota del 07/12/2018 pervenuta al ns. prot. comunale n. 4998 del 07/12/2018, con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini ha inviato le schede di monitoraggio e di dati per la compilazione delle schede relative a Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa, Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., Centro Servizi Condivisi Soc. cons. a r.l.;

Richiamato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Dato atto che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del consiglio comunale n. 47/15 del 27 ottobre 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come comunicato alla Corte dei Conti con ns. prot. n. 4467 del 29.10.2015;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, agli atti;

Premesso quanto sopra;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta.

Vista la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

Accertata l'urgenza di rendere **immediatamente eseguibile** il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 3 (Gallina Marcello, Fezzi Fernando, Molignoni Ernesto) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito rilevazione	NOTE
Consorzio dei Comuni Trentini – società cooperativa	01533550222	0,42	Mantenimento	
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,074	Mantenimento	
Azienda Turistica Valli di Sole Peio e Rabbi	01850960228	2,09	Mantenimento	
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0075	Mantenimento	
Informatica Trentina S.p.A.	00990320228	0,0075	Mantenimento	
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.	02084830229	0,0010	In fusione con Trentino Trasporti S.p.A.	
Trentino Trasporti S.p.A.	01807370224	0,00244	Mantenimento	
Soc.Gest.Serv.e Strut.Turistico Sportive Fazzon S.r.l. in liquidazione volontaria	01583350226	90	Messa in liquidazione (atto notarile del 02.02.2018)	
Vermigliana S.p.A.	01544360223	15,00	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Informatica Trentina S.p.a - Trentino riscossioni S.p.a. e Trentino trasporti esercizio S.p.a.

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito rilevazione	NOTE
Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	02307490223	0,00184926	Mantenimento	

2. Di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al dispositivo 1. (ad eccezione della Soc.Gest.Serv.e Strut.Turistico Sportive Fazzon S.r.l. in liquidazione volontaria) svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate.

3. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
4. Di dare atto che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio Finanziario proceda all'invito alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
5. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016.
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Molignoni Ernesto, Gallina Marcello, Fezzi Fernando), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 27/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 27/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cova Dennis

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **28/12/2018** al giorno **07/01/2019**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto